

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 744)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è provveduto all'assegnazione di fondi per opere di primo intervento (lire 300 milioni) e per interventi assistenziali (lire 2.200 milioni) sia in relazione a calamità naturali che hanno colpito zone delle provincie di Venezia e di Padova e sia per assicurare la continuazione dell'assistenza nella zona di Pozzuoli colpita dal noto fenomeno di bradisismo.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente

regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Per la convalida di cui trattasi era già stato proposto analogo provvedimento nella precedente legislatura (Atto Senato 1459).

Il relativo disegno di legge è venuto a decadere a seguito dello scioglimento delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, concernente il prelevamento di lire 2.500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 novembre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 2.500.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 1181 — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle provincie per eventi eccezionali, ecc.	L.	500.000.000
» » 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	1.700.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 5875 — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità, ecc.	»	300.000.000
	L.	<u>2.500.000.000</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970.

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.